

## Programma EU4Health 2021-2027

Il programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (EU4Health) intende sostenere la salute dei cittadini e la resilienza dei sistemi sanitari europei, anche a gravi minacce alla salute di natura transfrontaliera.

### Obiettivi

Gli **obiettivi generali** di Eu4Health sono:

Migliorare e promuovere la salute nell'Unione al fine di ridurre l'onere delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, sostenendo la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, riducendo le disuguaglianze sanitarie, favorendo stili di vita sani e promuovendo l'accesso all'assistenza sanitaria;

Proteggere le persone nell'Unione dalle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e rafforzare la capacità di risposta dei sistemi sanitari e il coordinamento tra gli Stati membri per far fronte a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;

Migliorare la disponibilità, l'accessibilità e l'accessibilità economica dei medicinali e dei dispositivi medici e dei prodotti pertinenti per la crisi nell'Unione e sostenere l'innovazione in relazione a tali prodotti;

Rafforzare i sistemi sanitari migliorandone la resilienza e sviluppando l'efficienza delle risorse, in particolare: i) sostenendo il lavoro integrato e coordinato tra gli Stati membri; ii) promuovendo l'attuazione delle migliori pratiche e promuovendo la condivisione dei dati; iii) rafforzando il personale sanitario; iv) affrontando le implicazioni delle sfide demografiche; e v) portando avanti la trasformazione digitale.

Gli obiettivi generali sono perseguiti attraverso i seguenti **obiettivi specifici**:

Sostenere le azioni in materia di prevenzione delle malattie e di promozione della salute e intervenire nei confronti dei determinanti della salute, anche riducendo i danni alla salute causati dal consumo illecito di droghe e alla dipendenza, sostenere le azioni volte a porre fine alle disuguaglianze in ambito sanitario, per migliorare l'alfabetizzazione sanitaria, i diritti e la sicurezza dei pazienti, la qualità dell'assistenza e l'assistenza sanitaria transfrontaliera, e sostenere le azioni volte a migliorare la sorveglianza, la diagnosi e il trattamento delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, in particolare il cancro e i tumori pediatrici, nonché sostenere le azioni volte a migliorare la salute mentale, prestando particolare attenzione ai nuovi modelli di assistenza e alle sfide sanitarie a lungo termine dell'Unione;

Rafforzare le capacità dell'Unione in materia di prevenzione, preparazione e risposta rapida in caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, in particolare attraverso il coordinamento, la fornitura e la mobilitazione di capacità di assistenza sanitaria di emergenza, sostenere la raccolta di dati, lo scambio di informazioni, la sorveglianza, il coordinamento delle prove di stress volontarie dei sistemi sanitari nazionali e l'elaborazione di norme per un'assistenza sanitaria di qualità a livello nazionale;

Sostenere le azioni volte a migliorare la disponibilità e l'accessibilità, anche dal punto di vista economico, di medicinali, dispositivi medici e prodotti di rilevanza per la crisi, incoraggiando catene di produzione e di fornitura sostenibili e l'innovazione nell'Unione, sostenendo nel contempo l'uso prudente ed efficiente dei medicinali, in particolare gli antimicrobici, e azioni a sostegno dello sviluppo di medicinali meno dannosi per l'ambiente, nonché la produzione e lo smaltimento rispettosi dell'ambiente dei medicinali e dei dispositivi medici;

Sostenere le azioni che integrano la costituzione di scorte nazionali di prodotti essenziali di rilevanza per la crisi, a livello di Unione, ove necessario;

Istituire una struttura e risorse di formazione per una riserva di personale medico, sanitario e di sostegno assegnato volontariamente dagli Stati membri da mobilitare in caso di crisi sanitaria;

Rafforzare l'uso e il riutilizzo dei dati sanitari per la prestazione di assistenza sanitaria e per la ricerca e l'innovazione, promuovere la diffusione di strumenti e servizi digitali, nonché la trasformazione digitale dei sistemi sanitari, anche sostenendo la creazione di uno spazio europeo dei dati sanitari;


Migliorare l'accesso a servizi sanitari di qualità, incentrati sul paziente e basati sui risultati, e a servizi di assistenza correlati, con l'obiettivo di conseguire una copertura sanitaria universale;

Sostenere l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione e la revisione della legislazione dell'Unione in materia di salute e sostenere la fornitura di dati validi, affidabili e comparabili di elevata qualità per consentire un processo decisionale e un monitoraggio delle decisioni basati su elementi concreti, e promuovere il ricorso a valutazioni dell'impatto sanitario delle altre politiche pertinenti dell'Unione;

### I finanziamenti

Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sotto forma di:

**Premi;**



**Appalti**, che in caso di minacce possono assumere una delle forme seguenti: a) appalti congiunti con gli Stati membri; b) procedura di appalto indetta dalla Commissione per conto degli Stati membri sulla base di un accordo tra la Commissione e gli Stati membri; c) procedura di appalto indetta dalla Commissione che agisce in veste di grossista, comprando, immagazzinando e rivendendo o donando forniture e servizi, compresi i noleggi, a beneficio degli Stati membri o delle organizzazioni partner selezionate dalla Commissione.

#### **Sovvenzioni:**

- Che non superano il 60% dei costi ammissibili per un'azione relativa a un obiettivo del programma o per il funzionamento di un organismo non governativo. Nei casi di utilità eccezionale, il contributo dell'Unione può arrivare fino all'80% dei costi ammissibili;
- È possibile combinare sovvenzioni e finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, di banche di promozione nazionali o di altre istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché con finanziamenti di istituti di finanziamento del settore privato e investitori del settore pubblico o del settore privato, anche mediante partenariati pubblico-pubblico o pubblico-privato;
- Nel caso delle sovvenzioni dirette di cui all'articolo 13, paragrafi 6 e 7, tali sovvenzioni possono raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

Il Regolamento inoltre prevede che i contributi a un **meccanismo di mutua assicurazione** possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e possono essere considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. La Commissione stabilisce le norme specifiche per il funzionamento del meccanismo.

Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere **finanziata da un altro programma** dell'Unione, inclusi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi.

## **I beneficiari**

Per essere ammissibili al finanziamento i **soggetti giuridici**, oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i seguenti criteri:

I soggetti giuridici devono essere stabiliti in uno dei seguenti stati: i) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso; ii) un paese terzo associato al programma; o iii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro annuale istituito a norma dell'articolo 17; o Dev'essere un **soggetto giuridico costituito a norma del diritto dell'Unione** o un'organizzazione internazionale.

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti **paesi terzi**:

I membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo;

I paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

I paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

I paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo al programma dell'Unione, purché tale accordo: i) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa al programma dell'Unione; ii) stabilisca le condizioni per la partecipazione al programma dell'Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi; iii) non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell'Unione; iv) garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

## **Budget**

In base al Regolamento 2021/522, la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2021-2027 è pari a 2.446.000.000 EUR a prezzi correnti. A seguito dell'adeguamento specifico del programma di cui all'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, l'importo è aumentato di una dotazione supplementare di 2.900.000.000 EUR a prezzi 2018.

Budget complessivo: **5.300.000.000 EUR**. Questo importo corrisponde alle ulteriori risorse messe a disposizione ai sensi dell'accordo raggiunto a dicembre 2020 sul bilancio UE 2021-2027 e Next Generation EU (<https://www.studiogallo.it/it/articoli/approfondimenti/22822-bilancio-ue-2021-27-bilancio-europeo-qfp-mff-recovery-fund.html>).

## **Link**

Regolamento 2021/522 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 marzo 2021 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0522>)

Pagina ufficiale EU4Health ([https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union\\_en#funding--tenders](https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_en#funding--tenders))

**SOGGETTO GESTORE**  
Commissione Europea

**PUBBLICATO**  
16 Jun 2021

**AMBITO**  
Europeo

**SETTORI**  
Farmaceutico, Pubblica amministrazione, Sanità, Sociale

**STANZIAMENTO**  
€ 5 300 000 000

**FINALITA'**  
Ammodernamento, Innovazione, Ricerca, Sicurezza, Sviluppo

**UBICAZIONE INVESTIMENTO**  
Europe

**TAGS**  
Regolamento (EU) 2021/522, Regulation (EU) 2021/522, Regolamento EU4Health